

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 187
Protocollo Generale 113891/2009 del 17-12-2009**

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – NORME GENERALI	3
ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI.....	3
ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI	3
ART. 5 – RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME	4
ART. 6 – AVVISO PUBBLICO	4
ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME.....	4
ART. 8 – AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE	5
ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME.....	5
ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME	6
ART. 11 – PROVA D'ESAME.....	6
ART. 12 – RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE	6
ART. 13 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO.....	7
ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA.....	7
ART. 15 – ADEGUAMENTO NORMATIVO	7

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Forlì-Cesena gli esami per ottenere l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 e del presente Regolamento.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente in relazione alle richieste degli utenti.

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della stessa Legge n. 264/91:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale;
 - c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. n. 9 del 13.5.2003, di seguito riportati:
 - avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
 - avere raggiunto la maggiore età;
 - non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;
 - non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 31

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni contro la mafia);

- non essere interdetto o inabilitato;
 - essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado o titolo di studio equipollente.
2. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale di cui all'art. 4, commi 6 e 7 della L. n. 11/1994, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.4.2001, n. 542:
- i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'idoneità professionale;
 - i soci ed i familiari del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, come individuati dall'art. 4, comma 7 della L. n. 11/1994;
 - i soggetti che dimostrano di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 5.9.91.
3. I soggetti che dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 5.9.91, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale. L'esperienza posseduta può essere dimostrata a mezzo di qualsiasi atto o documento probante quali libri paga, attestazioni di versamento dei contributi previdenziali, atti notori, ecc.

ART. 5 – RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 2-7-1996 e 19-2-1998:
- coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. n. 264/91 (5.9.1991);
 - i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobil Club che siano in servizio da almeno quindici anni.

ART. 6 – AVVISO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale viene fissata mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. Con l'avviso pubblico è altresì comunicato il giorno e il luogo in cui si terrà la prova d'esame ed è messo a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti facenti parte della prova d'esame.
3. L'avviso e l'elenco dei quesiti viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta) e pubblicato sul sito web dell'ente.
4. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, devono presentare apposita domanda redatta in bollo alla Provincia di Forlì-Cesena, secondo il fac-simile reperibile sul sito web della Provincia, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato:
- a. generalità, residenza e cittadinanza;

- b. il possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell'attestato di partecipazione al previsto corso di formazione professionale;
 - c. il possesso dei requisiti, già elencati al precedente art. 4, comma 1, del presente Regolamento.
2. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo l'istanza dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, se la domanda viene consegnata di persona. In alternativa l'istanza può essere inviata per posta unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
 3. Alla domanda devono essere allegati:
 - l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria. Per quanto concerne la quantificazione di tali diritti si fa riferimento all'Allegato "A", punto 1 della L.R. n. 9 del 13.5.2003. In nessun caso la somma verrà restituita;
 - una marca da bollo del valore corrente, da apporre sull'attestato. In caso di esito negativo della prova, la marca da bollo sarà restituita.
 4. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax.

ART. 8 – AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Servizio competente:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame;
 - c) predispone l'elenco degli ammessi, che viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena per giorni 15 (quindici) consecutivi. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 - d) comunica ai candidati esclusi, con lettera raccomandata A.R., i motivi della non ammissione;
 - e) provvede al rilascio degli attestati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del verbale d'esame contenente l'esito delle prove.

ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame è istituita con determina dirigenziale ed è composta come segue:
 - Presidente designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - Membri:
 - un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena, appartenente almeno alla categoria D;
 - un esperto designato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio.
3. Per ogni membro della Commissione, e per il segretario, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
6. La Commissione d'esame dura in carica tre anni dalla data del provvedimento di nomina.
7. A ciascun componente della Commissione, al segretario ed ai relativi supplenti in caso di assenza dei membri effettivi, è corrisposto un gettone di presenza pari a quattrocento euro, per ogni sessione d'esame, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L.R. 13-05-2003 n. 9.
8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.
9. La Provincia di Forlì-Cesena può stipulare accordi con altre Province per lo svolgimento unitario degli esami.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Durante la prova d'esame non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
3. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza di tali disposizioni ed il concorrente che contravviene, viene escluso dalla prova d'esame.

ART. 11 – PROVA D'ESAME

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle seguenti discipline, come definite dall'allegato C, punto 1 della L.R. n. 9 del 13-5-2003:
 - a) la circolazione stradale,
 - b) il trasporto di merci,
 - c) la navigazione,
 - d) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.),
 - e) il regime tributario.
2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.
3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame.
4. La prova d'esame ha una durata di due ore e si considera superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
5. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi e sul sito web.

ART. 12 – RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Al candidato che ha superato l'esame, viene rilasciato un attestato avente validità illimitata nel tempo, che certifica l'idoneità professionale.

ART. 13 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL’ATTESTATO

1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettuerà, anche dopo il rilascio dell’attestato, controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione all’esame.
2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente del Servizio competente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell’attestato. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Forlì-Cesena segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di reati.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 15 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme regionali, statali, statutarie. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.